



Comune di OSTIGLIA
(Prov. Di Mantova)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale	n. 30 del 18-04-2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale	n. 26 del 18.07-2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale	n. 18 del 29-03-2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale	n. 39 del 14-10-2022

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 : Finalità
- Art. 2 : Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni
- Art. 3 : Ambito di applicazione

TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 4 : Delle occupazioni
- Art. 5 : Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, veicoli in esposizione
- Art. 6 : Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari
- Art. 7 : Luminarie
- Art. 8 : Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti
- Art. 9 : Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri
- Art. 10 : Atti vietati su suolo pubblico
- Art. 11 : Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

TITOLO III NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

- Art. 12 : Patrimonio pubblico e arredo urbano
- Art. 13 : Accesso alle strutture sportive pubbliche

TITOLO IV NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

- Art. 14 : Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere
- Art. 15 : Sgombero neve
- Art. 16 : Nettezza del suolo pubblico
- Art. 17 : Abbandono rifiuti
- Art. 18 : Panni e tappeti su finestre e balconi
- Art. 19 : Divieto di getto di opuscoli o foglietti

TITOLO V TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

- Art. 20 : Prevenzione incendi ed infortuni
- Art. 21 : Emissione di odori, gas, vapori e fumo
- Art. 22 : Detenzione di materiale infiammabile
- Art. 23 : Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico
- Art. 24 : Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via
- Art. 25 : Segnalazioni per verniciature

TITOLO VI DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 26 : attività rumorose

Art. 27 : Impianti di climatizzazione e condizionamento aria
Art. 28 : pubblicità fonica

TITOLO VII POLIZIA ANNONARIA

Art. 29 : Commercio su area pubblica in forma itinerante e non : prescrizioni ed obblighi
Art. 30 : Esposizione dei prezzi
Art. 31 : Insediamento di sexy shops e riviste pornografiche
Art. 32 : Occupazione per esposizione di merce
Art. 33 : Accattonaggio e questue
Art. 34 : Raccolta fondi
Art. 35 : Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici
Art. 36 : Suonatori ambulanti, girovaghi
Art. 37 : Distributori di carburante

TITOLO VIII CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 38 : Custodia e tutela degli animali
Art. 39 : Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati
Art. 40 : Circolazione dei cani
Art. 41 : Volatili e stalle
Art. 42 : Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari.

TITOLO IX ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 43 : Concimazioni e diserbanti
Art. 44: Pulizia fossati

TITOLO X SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 45: Spettacoli viaggianti
Art. 46: Carovane

TITOLO XI SANZIONI

Art. 47 : Sanzioni
Art. 48 : reiterazione delle violazioni
Art. 49 : Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività
Art. 50: Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose
Art. 51 : Abrogazioni ed entrata in vigore

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative che ruotano attorno al concetto di " polizia urbana " concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del suo territorio comunale ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.

2. Della vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento, in ragione della peculiarità dello stesso, è incaricato, in via prioritaria, il personale della Polizia Locale, nonché gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, così come previsto dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 a cui si aggiungono gli eventuali dipendenti dell'Amministrazione Comunale incaricati per legge, per funzione o per delega, dei predetti controlli.

3. L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente regolamento, potranno essere aggiornate con delibera della Giunta Comunale, entro l'importo minimo di €. 25,00 e quello massimo di €. 500,00, secondo quanto stabilito dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Art. 3: Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione.

TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4: Delle occupazioni

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche comunali, nonché da aree private ad uso pubblico.

2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso.
3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione e di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e, nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 5: Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, veicoli in esposizione

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quanto prescritto dal Codice della Strada, l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande può essere concessa ai soli pubblici esercizi come definiti dalla L.R. n.30/2003. Sull'area pubblica in questione è da considerarsi valida l'autorizzazione a somministrare alimenti e bevande rilasciata al titolare del pubblico esercizio richiedente l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'Amministrazione comunale, in ogni caso, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare la concessione di occupazione suolo pubblico.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per occupazioni con tavoli e sedie destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato alla presentazione della domanda da parte dell'interessato al Comune mediante apposita modulistica reperibile presso l'ufficio comunale preposto.
4. E' sempre richiesta l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico per l'esposizione di veicoli ai fini propagandistici o pubblicitari, per la propaganda elettorale e per banchi di beneficenza, da rilasciarsi entro il 7° giorno successivo non festivo, alla data di presentazione della domanda.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché, nei casi previsti dai commi 3 e 4, l'obbligo della sospensione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
6. La violazione alle prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00. In tal caso, il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni imposte entro 2 giorni dalla data di contestazione/notifica del verbale di contestazione. In caso contrario la autorizzazione/concessione può essere sospesa o revocata dal competente responsabile del servizio fino alla conformazione delle prescrizioni.

Art. 6: Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'Ufficio Polizia Locale almeno 7 giorni prima, la collocazione di striscioni e drappi privi

di messaggi pubblicitari (che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada).

2. Salvo quanto previsto dal successivo art. 11, comma 1, lett. c, del presente regolamento, negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi e i pali di sostegno mediante legature, a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e pericolosità. Le strutture dell'illuminazione pubblica comunale possono essere utilizzate solo previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico competente.

3. E' sempre vietato collocare ganci, attacchi e supporti sulle colonne dei portici, sulle facciate degli edifici pubblici e dei palazzi, oltre che sulle costruzioni monumentali.

4. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi, senza creare pericolo per la circolazione.

5. Entro 15 giorni dal termine della manifestazione, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.

6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

7. La violazione alle disposizioni del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Le altre violazioni comportano l'applicazione di una sanzione da € 25,00 a € 150,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 7: Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, almeno 10 giorni prima della collocazione stessa, corredata da una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione

di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza di responsabilità civile. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

2. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e mt. 3.50 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere rilasciate dall'ufficio tecnico solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

3. Entro 60 giorni dal termine della manifestazione, le luminarie devono essere rimosse.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso previsto dal comma 2, anche l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 8: Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

1. Chi esegue, su spazio pubblico o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, oltre a richiedere le necessarie autorizzazioni in relazione alla tipologia di opere che intende eseguire, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area interessata adottando qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare, la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura ecc.).
2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri.
3. Gli accantieramenti allestiti nel centro storico devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo mediante la realizzazione di una struttura in rete elettrosaldata autoportante rivestita in tela coprente dotata di opportune barriere che impediscano sia la dispersione di polveri, sia il facile accesso, soprattutto ai minori;
4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche, e di impedire il facile accesso soprattutto ai minori.
5. Qualora le dimensioni della strada non permettano di occupare un'area di cantiere di dimensioni tali da evitare la caduta di detriti sulle aree pubbliche dalle facciate sarà obbligatorio il posizionamento di "Parasassi" posto sopra la sommità della recinzione di cantiere sporgente almeno 120 cm. dalla recinzione.
6. L'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, purché sia limitata al tempo occorrente per tali operazioni.
7. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 e, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della sospensione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 9: Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori.
2. Tali operazioni, salvo casi di emergenza, devono eseguirsi, nei luoghi ad alta densità abitativa, dalle ore 8.00 alle ore 9.30, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o dalle ore 20.00 alle ore 21.30. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio Tecnico, per motivate esigenze di carattere igienico sanitario.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e, nel caso previsto dal primo comma, l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 10: Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare veicoli e ripararli, fatto salvo che la riparazione sia determinata da forza maggiore o da cause fortuite;
- b) eseguire giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina e similari);
- c) distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle autorità competenti;
- d) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- e) il campeggio o l'attendimento fuori dalle aree eventualmente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle predette aree;
- f) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- g) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili;
- h) bivaccare, sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque si rechi intralcio o disturbo;
- i) soddisfare le necessità fisiologiche;
- l) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- m) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
- n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- o) spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- p) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;
- q) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- r) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- s) Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati su pubblica via;
- t) gettare rifiuti per terra o fuori dagli appositi cestini.

2. La violazione alle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), f), h), i), l), m), q) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. La violazione alle lett. d), e), g), n), o), p), r), s), t) comporta una sanzione da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione della attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

u) Divieto assoluto di consumazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro e/o lattine. Tale divieto non opera in caso in cui la consumazione avvenga nelle dirette ed immediate pertinenze di un esercizio

commerciale di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, prevedendo anche le relative sanzioni amministrative da elevare in caso di contestazione.

Art 11: Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo precedente, i seguenti atti:

- a) circolare con velocipedi elettrici c.d. monopattini"cilomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, le carrozzelle per invalidi nonché i mezzi appositamente autorizzati dalla Polizia Locale;
- b) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva autorizzazione della Polizia Locale;
- c) collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;
- d) asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
- e) accendere fuochi;
- f) abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
- g) utilizzare, senza averne titolo, le strutture da gioco riservate ai bambini sino ai 12 anni o a particolari categorie di età o comunque farne un uso improprio;
- h) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;
- i) collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
- l) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
- m) procurare molestie alla fauna sia stanziale che migrante;

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e nei casi di cui alle lett. a) b) e) g) e h) l'obbligo della cessazione dell'attività. Nei casi di cui alle lett. c) d) f) e i) si applica la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 12: Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere migliore la fruibilità dello spazio urbano.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. E' altresì vietato spostare dal luogo di originaria ubicazione tutti gli elementi di arredo urbano o altri oggetti o cose appartenenti al patrimonio comunale, senza autorizzazione del Comune.

3. E' inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando espressamente vietato da apposita segnaletica, eccetto le persone espressamente autorizzate dai competenti uffici comunali.

4. La sosta dei veicoli è vietata su aree pubbliche verdi o aree attrezzate con giochi , nonché nelle aiuole comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio comunali o autorizzati dall'Ufficio Tecnico.

5. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 nonché le sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13: Accesso alle strutture sportive pubbliche

1. Sono vietati l'ingresso e l'uso delle strutture sportive pubbliche e delle aree di sua pertinenza, se non accedendo dalla biglietteria e con l'autorizzazione del personale responsabile, fatto salvo quanto eventualmente previsto con convenzioni o concessioni d'uso.

2. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 nonché delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività condotta abusivamente e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

3. Oltre alla sanzione principale, chiunque violi il precedente comma deve essere immediatamente allontanato dall'impianto.

TITOLO IV NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 14: Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato oscuramento delle vetrine.

2. Le opere di demolizione di fabbricati o parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, ove occorrente devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.

3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità: qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi è possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive all'ufficio tecnico comunale e alla Polizia Locale.

4. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc.

5. I proprietari, locatari o concessionari, compreso gli Amministratori Condominiali, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico

passaggio. Spetta loro la pulizia e sanificazione della pavimentazione, l'asportazione di graffiti, imbrattamenti e manifesti e volantini abusivi.

6. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri da ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.

7. I cortili, i giardini privati, le aree scoperte tra case e caseggiati, i lotti di terreno ineditati (sia all'interno di comparti fabbricabili che al di fuori di questi) e le aree verdi in genere, devono essere mantenuti liberi da vegetazione incolta, da vegetazione eccessivamente rigogliosa e da sterpaglie ed arbusti e la vegetazione deve essere falciata e potata di frequente, così da non recare pregiudizio al decoro urbano e al vicinato.

8. La violazione alle disposizioni del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Per la violazione delle altre disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 15: Sgombero neve

1. I proprietari, o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni.

2. Gli stessi devono tempestivamente transennare i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 16: Nettezza del suolo pubblico

1. Se nel caricare, scaricare o trasportare merci o materiali di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, le persone interessate al carico, allo scarico od al trasporto, devono provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia.

2. I titolari di negozi, bar, gelaterie, rosticcerie, produttori agricoli e simili, devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere ed eliminare correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività e a non abbandonarli nelle immediate adiacenze degli ingressi degli esercizi stessi, né in luoghi impropri, rispettando gli obblighi di raccolta differenziata.

3. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 17: Abbandono rifiuti

1. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico e sulle aree private.

2. Il conferimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire nell'orario e nel luogo concordati con il gestore del servizio della raccolta, oppure conferiti direttamente alla piattaforma ecologica o al centro di raccolta.

E' vietato altresì l'accatastamento all'esterno di contenitori scoperti (di ogni forma natura e dimensione) ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.

3. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve esserne evitato l'accatastamento all'esterno delle officine stesse, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

4. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00, (**importo così rideterminato in applicazione della delibera consiliare n. 26 del 18.07.2013**). E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

5. Nel caso di abbandono di rifiuti ingombranti o pericolosi la sanzione prevista è da € 100,00 ad € 500,00, se non diversamente previsto dalla legge. E' comunque sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 18: Panni e tappeti su finestre e balconi

E' vietato scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre o balconi che si affaccino su pubblica via o area soggetta a pubblico passaggio.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 19: Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato, nelle strade, piazze o in qualunque spazio pubblico o aperto al pubblico, gettare opuscoli, foglietti, volantini ed altri oggetti.

E' parimenti vietata la consegna di volantini ai passanti e l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto in sosta.

E' esclusa dall'osservanza delle disposizioni sopra citate, la consegna di volantini ai passanti che contengono messaggi per propagandare manifestazioni aventi carattere culturale, religioso, sportivo, politico o altre manifestazioni organizzate da Enti pubblici, ovvero da organismi sindacali, politici o sociali legalmente riconosciuti.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00, nonché la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

TITOLO V TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 20: Prevenzione incendi ed infortuni

1. Salvo quanto prescritto da specifiche normative, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione delle potature per accertati motivi fitosanitari. Tale facoltà è ammessa purché sia rispettata una distanza superiore a mt. 150 da edifici o depositi di materiale infiammabile, nonché ad una distanza superiore a mt. 100 dalla sede stradale. È vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.
2. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.
5. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.
6. La violazione alle disposizioni del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. La violazione alle altre disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 21: Emissione di odori, gas, vapori e fumo

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori nocivi o molesti. Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene sanità ed inquinamento atmosferico.
2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) alimentazione elettrica di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni; di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
 - b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
 - c) ogni qualvolta lo consenta l'Ufficio comunale competente, in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta presentata dall'avente titolo, per comprovate esigenze.
3. E' vietato mantenere i motori dei veicoli accesi quando sono fermi ai passaggi a livello o in tutte le altre occasioni in cui la fermata si protragga nel tempo, diventando sosta.

Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

4. E' vietato effettuare operazioni di pulizia di stalle, porcilaie o di altre strutture che ospitano animali in numero tale da essere considerate allevamenti, dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 22: Detenzione di materiale infiammabile

1.E' vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, se non adottando le opportune cautele.

2.E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni, combustibili ecc.) negli scantinati, nei garage e nei solai, salvo il rispetto della normativa vigente in materia prevenzione incendi.

3. Nei sotterranei delle abitazioni e nei cortili interni non è possibile detenere bombole di gas piene se non nel numero strettamente necessario per il riscaldamento o gli usi domestici degli inquilini del fabbricato.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 23: Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.

2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 24: Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

1. I rami e le siepi, anche collocati nelle fioriere che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari, dei locatari o dei detentori a qualsiasi titolo, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica o comunque invadano le aree pubbliche.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3.00, al di sopra del marciapiede e a mt. 5.50, se sporgenti sopra la carreggiata.

3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.

4. I rami e comunque i residui delle potature, **le foglie e le infiorescenze**, devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati.

5. La violazione alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. La violazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. E' prevista in ogni caso

l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la cui mancata esecuzione.

Art. 25: Segnalazioni per verniciature

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 674 del C.P. – e dal precedente art. 20 del presente regolamento, e' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti;
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori. Tali operazioni devono avvenire, comunque, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la materia, in particolare secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte utilizzando le necessarie cautele (teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc...) idonee a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
4. La violazione alle disposizioni di cui al comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00, mentre le violazioni ai commi 2 e 3 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché la sanzione accessoria della cessazione immediata della attività.

TITOLO VI° DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 26 : attività rumorose

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori e qualsiasi altro attrezzo che provochi rumore) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia e alle previsioni del piano comunale di zonizzazione acustica.
2. Le attività temporanee, quali i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possono comportare il superamento dei limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal responsabile del competente Ufficio Comunale, ai sensi della Legge 447/95.
3. Le attività produttive e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe rilasciate dal responsabile del competente ufficio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di ottobre, mentre nell'arco temporale che intercorre tra il mese di novembre ed il mese di marzo, lo svolgimento di tali attività e lavorazioni è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei giorni festivi. Restano fatte salve eventuali norme più restrittive contemplate dal piano di zonizzazione acustica.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da €. 80,00 a €. 500,00, nonché la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

Art. 27: Impianti di climatizzazione e condizionamento aria

1. L'installazione all'esterno degli edifici di impianti di climatizzazione è vietata sulle facciate degli edifici in tutto il centro storico. Nei restanti edifici è ammesso un solo impianto esterno per ciascuna unità abitativa e purché si possa dimostrare che non vi sia altra possibilità di alloggiamento sul balcone, sul tetto o sul retro o fiancata dell'edificio.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Art. 28: Pubblicità fonica

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) per quanto riguarda la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, tale forma di pubblicità, all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 durante i giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 durante le giornate festive.
2. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, nonché la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività.

TITOLO VII° POLIZIA ANNONARIA

Art. 29: Commercio su aree pubbliche

1. Tutti coloro che esercitano l'attività del commercio su aree pubbliche devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante all'interno di parchi e di giardini pubblici aperti o recintati, compresi le strade ed i viali che li attraversano;
 - b) colui che effettua la vendita su aree pubbliche assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
 - c) è vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché, per le violazioni di cui ai punti 1) e 2), della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 30: Esposizione dei prezzi

1. E' fatto obbligo, a tutti coloro che vendono merci al dettaglio, la cui attività non risulti disciplinata dal decreto legislativo 31.03.1998, n. 114, qualora esponano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso dei locali di vendita o su aree pubbliche o su i banchi di vendita ovunque collocati, di indicare il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben visibile, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

2. Qualora i prodotti esposti siano identici, è sufficiente l'uso di un unico cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio. In tale caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.
3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha, inoltre, l'obbligo di indicare, con le modalità previste dai commi precedenti, il prezzo per unità di misura.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 31: Insediamento di sexy shops e riviste pornografiche

1. I sexy shops e gli altri esercizi che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 500, da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata, tenuto conto del percorso più breve, fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.
2. E' vietato esporre detti prodotti in luogo pubblico o visibile dall'esterno.
3. All'interno del negozio il materiale pornografico deve essere posizionate in modo non visibile, né consultabile da parte dei minori.

Art. 32: Occupazione per esposizione di merce su suolo pubblico

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è vietato, in via generale, esporre merci su suolo pubblico per fini commerciali.
2. Eventuali richieste per l'esposizione di cassette di frutta e verdure, limitatamente allo spazio antistante l'esercizio commerciale, possono essere accolte purché non occupino la carreggiata, rispettino le norme che disciplinano la circolazione stradale e quelle igienico sanitarie.
3. E' vietato collocare prodotti alimentari direttamente al suolo. Le cassette di contenimento devono essere rialzate dal suolo ad un'altezza non inferiore a m. 0.50.
4. E' possibile rilasciare l'autorizzazione per l'esposizione di tavoli, sedie ecc... ai titolari di pubblici esercizi purché conforme alle norme che disciplinano la circolazione stradale.
5. Fatto salvo quanto previsto dal codice della Strada, la violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100.00 a €.300.00, nonché la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 33: Accattonaggio e questue

1. Sono vietati su tutto il territorio comunale l'accattonaggio e la questua, sia in forma itinerante, sia in postazione fissa.
2. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 34: Raccolta fondi

1. Le raccolte di fondi sono vietate su suolo pubblico tranne nel caso siano effettuate da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo o da rappresentanze politiche e sindacali regolarmente riconosciute; le stesse, tramite il loro presidente o responsabile, comunicano, per iscritto,

alla Polizia Locale, almeno 48 ore prima della raccolta, i nominativi delle persone preposte ad essa. Nella comunicazione devono essere indicati la sede legale dell'organizzazione ed i dati anagrafici del presidente o responsabile.

2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

3. Nel caso in cui la raccolta venga effettuata con banchetti o simili attrezzi deve essere richiesta ed ottenuta, dal competente ufficio comunale, la concessione di occupazione di suolo pubblico.

4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 35: Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo.

2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che dei validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 36: Suonatori ambulanti e girovaghi

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.

2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale. Nel centro storico, i suonatori ambulanti e gli esercenti mestieri girovaghi possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dalla Polizia Amministrativa (in cui potranno essere indicate prescrizioni).

3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 37: Distributori di carburante

1. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

2. La violazione alla disposizione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività sanzionata.

TITOLO VIII° CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 38 : Custodia e tutela degli animali

1. Salvo il dettato dell'art. 672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui vivono, vigilando, altresì, affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato.

2. Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli ed alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie. Il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli stessi, delle aree dove essi vivono, al fine di prevenire pericoli per la salute pubblica, ed evitare che sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano della loro salute.

4. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.

5. E' vietato:

- consentire che gli animali, con deiezioni o spargimenti di liquami sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
- tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
- lasciare vagare gli animali su aree pubbliche;
- esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
- condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

6. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Servizio di Polizia Amministrativa del Comune, che indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

7. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

8. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 39: Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Chiunque detenga un animale da affezione, deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il loro possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività sociale e condominiale.

2. E' possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche, siano tali da non

recare disturbo di ogni genere al vicinato o, esalazioni odorigene.

3. Nel centro abitato è possibile la detenzione, per nucleo familiare fino ad un massimo di 2 cani adulti, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente Regolamento.

4. In centro abitato, i proprietari dovranno evitare che i cani con il loro continuo abbaiare, o prolungati latrati, e/o guaiti, specialmente di notte, o nelle fasce orarie destinate al riposo, arrechino disturbo alla quiete pubblica;

5. Il competente Responsabile di Area comunale potrà diffidare i proprietari e disporre l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbino in modo insistente ed inequivocabile il vicinato. L'eventuale disturbo sarà dato comunque, dalla segnalazione di più persone e, monitorato con appositi strumenti tecnologici.

6. Al di fuori del centro abitato (così come definito e delimitato nello strumento urbanistico che sarà in vigore all'epoca del fatto), sempre nel rispetto del vicinato, è consentito detenere un numero massimo di 4 cani per nucleo familiare.

E' consentita la deroga solo nel caso di cucciolata, ma solo fino allo svezzamento dei cuccioli. Qualora il numero dei cani detenuti sia superiore a 10 sarà effettuata valutazione, con parere veterinario, circa l'effettiva presenza di allevamento ed in tal caso saranno necessarie le autorizzazioni amministrative di legge.

I recinti per la detenzione dei cani devono essere di dimensioni adeguate alla razza ed al numero.

In ogni caso per i cani destinati a vivere esclusivamente nel recinto, la superficie non può essere inferiore a 5 mq./cane.

Ogni animale deve avere a disposizione un riparo rialzato dal suolo, chiuso su almeno 3 lati, oltre al tetto ed al pavimento, in maniera di consentire allo stesso di proteggersi dalle intemperie. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza del cane. I recinti devono essere disposti ad adeguata distanza dalle abitazioni dei vicini, in modo da non creare loro problemi, e puliti quotidianamente.

La presenza di cani da guardia o pericolosi dovrà essere segnalata con un apposito cartello posto all'ingresso della proprietà. Le recinzioni verso la pubblica via dovranno impedire la fuoriuscita del cane, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo o molestia per i passanti.

La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 40: Circolazione dei cani

1. Sul suolo pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio, **della misura di lunghezza non superiore a m 1,50. In qualunque luogo pubblico essi vengano condotti, è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio ed i proprietari hanno l'obbligo di portare con sé la museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali.**

Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti (se individuati dall'Amministrazione Comunale), i cani da caccia, nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine, purché non arrechino disturbo o molestia alle persone ed i cani delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio.

2. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani nelle aree aperte al pubblico:

a) di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane;

b) di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo corretto smaltimento;

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 (importo così rideterminato in applicazione della deliberazione consiliare n. 26 del 18.07.2013) e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività e per la violazione di cui al comma 2, lett. b) la pulizia del luogo interessato dalle deiezioni.

Art. 41 : Volatili e stalle

1. Il governo e la pulizia delle gabbie d'uccelli devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.

2. I pollai e le conigliaie devono essere aereati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate, all'interno dei quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare (indicativamente 10 capi) e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a mt. 10. Il proprietario del pollaio o della conigliaia deve dimostrare le modalità di smaltimento dei prodotti di rifiuto, fermo restando il divieto di conferimento al servizio di Nettezza Urbana.

3. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili ove nidificano abitualmente i colombi, di installare dispositivi idonei ad impedire lo stazionamento o la nidificazione dei volatili all'interno o all'esterno degli immobili stessi.

4. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.

5. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami; tali recinti all'aperto devono essere ubicati ad una distanza minima dall'abitazione del conduttore di almeno 50 metri.

Per le stalle esistenti è ammessa la costruzione di recinti all'aperto alla distanza minima di 25 metri dalla eventuale abitazione annessa.

6. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e, nel caso previsto dal comma 1, l'applicazione delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

7. Il responsabile del competente ufficio comunale, a seguito dell'accertamento della violazione di cui al comma 2, può intimare, con proprio provvedimento, l'adozione degli accorgimenti tecnici idonei a impedire lo stazionamento dei volatili sugli immobili e la penetrazione al loro interno.

Art. 42: Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale d'igiene, l'esercente ha l'obbligo di escludere l'accesso degli animali nei locali di produzione, vendita, somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'esercente di locali di cui al comma precedente, ha l'obbligo di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico, l'avviso indicante il divieto di introdurre animali.

3. E' fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra (nonché nei pubblici uffici aperti al pubblico e nei locali pubblici), ove tale divieto sia segnalato e comunque fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio.

4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00, applicata in solido fra detentore dell'animale ed esercente.

TITOLO IX° ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 43: Concimazioni e diserbanti

1. La concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini all'interno del centro abitato è possibile, a condizione che la stessa venga interrata immediatamente.
2. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali.
3. La violazione alle disposizioni del comma uno comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. La violazione al comma secondo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 44: Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione anche privati adiacenti le strade comunali ed interpoderali, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.
2. Gli stessi devono provvedere alla pulizia dei fossati e delle condotte in cemento dal 15 marzo al 15 novembre e comunque ogni qualvolta il normale deflusso delle acque o la visibilità nelle strade vengano impediti dalla vegetazione.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO X° SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 45: Spettacoli viaggianti

1. Gli spettacoli viaggianti quali circhi, giostre e simili, devono essere regolarmente autorizzati come prescritto nel regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti.
2. L'occupazione per l'allestimento di tali spettacoli può avvenire solo sulle aree a tal fine preventivamente determinate o autorizzate al momento.
3. Il concessionario o comunque colui cui viene assegnato un posteggio per l'effettuazione di uno spettacolo viaggiante, deve svolgere la propria attività esclusivamente nell'area a lui concessa.
4. Il suolo circostante lo spazio occupato per spettacoli, fiere e simili, deve essere tenuto costantemente pulito ed in perfette condizioni d'igiene e decoro, a cura dei concessionari.

5. E' fatto divieto, a coloro che occupano suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni legate a spettacoli viaggianti, di attirare il pubblico con richiami o rumori molesti.

6. Al termine della manifestazione l'area dovrà essere ripulita da parte dei concessionari.

7. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. E' prevista, nei casi di cui ai commi 1, 2, 3, e 5, l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività. Nel caso previsto dal comma 4 è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 46: Carovane

1. Le carovane a seguito di spettacoli viaggianti, qualora occupino a loro volta suolo pubblico, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico, nonché all'obbligo di tenere l'area occupata in stato di decoro e di igiene, nonché di ripulire l'area prima del termine dell'occupazione. L'autorizzazione può essere rilasciata per la sola durata dello spettacolo.

2. È vietata la permanenza su tutto il territorio comunale delle carovane, fatto salvo quanto previsto dal regolamento che disciplina l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e delle sanzioni accessorie della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività.

TITOLO XI ° SANZIONI

Art. 47: Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Municipale.

2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

3. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata (con arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di euro), con deliberazione della Giunta comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti.

5. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione, con ordinanza – ingiunzione, o altrimenti e se del caso, ad emettere ordinanza motivata di archiviazione, è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, è il responsabile dell'ufficio di Polizia Amministrativa.

Art. 48: Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione rilasciate dal Comune o per effetto di comunicazione di inizio attività (DIA/ DIAP ecc...), con ordinanza del responsabile del servizio di Polizia Amministrativa, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
2. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione della violazione amministrativa, lo stesso soggetto o altro legato da rapporto di collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
la reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia effettuato il pagamento in misura ridotta.
4. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 49: Sanzioni accessorie.

1. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Negli altri residuali casi ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. **In ogni caso, l'inadempimento di ogni sanzione accessoria così come prevista da tutti gli articoli sopra riportati dal presente regolamento e qualora l'esecuzione della stessa sia disposta dall'Agente accertatore, non venga adempiuta nei termini temporali assegnati, verrà in ogni caso applicata l'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del minimo della sanzione prevista da ogni singolo articolo del presente regolamento.**

Art. 50: Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose.

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.
3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.

4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

Art. 51: Abrogazioni ed entrata in vigore

1. E' abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

*o*o*o*o*